

AMMORTIZZATORI SOCIALI

03

INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI

Per i lavoratori con qualifica di **stagionali del turismo e del settore termale** (i settori sono individuati nella circolare INPS n. 49 del 30/03/2020) è prevista un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo.

PER ACCEDERE ALL'INDENNITÀ È NECESSARIO:

- Aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- Non essere titolare di un trattamento pensionistico diretto o di assegno ordinario di invalidità;
- Non essere titolare di reddito di cittadinanza;
- Non avere un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è riconosciuto l'accredito di alcuna contribuzione figurativa e non si ha diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF).

L'INDENNITÀ È COMPATIBILE E SI PUÒ CUMULARE CON:

- l'indennità di disoccupazione NASPI;
- Borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi e sussidi per fini di studio o addestramento professionale, premi e compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica, con prestazioni occasionali nel limite di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

L'indennità è pagata direttamente dall'INPS su domanda del lavoratore ed è riconosciuta ai richiedenti fino ad esaurimento della spesa prevista nel Decreto Legge 18/2020.

Il "CLICK DAY" per inoltrare la domanda inizia il 1 aprile 2020.



filcams.cgil.it



**CORONAVIRUS:
AUMENTIAMO
LE DIFESE**

